

All. A)

**Convenzione per la gestione del servizio di comunicazione istituzionale tele-radio-web denominata Teleradio Amatrice ai sensi dell'art 2, Legge 150/2000.**

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede temporanea, alla Via Saturnino Muzii, del Comune di Amatrice

**TRA**

il Comune di Amatrice, di seguito "*Comune*" - con sede in Amatrice, nella persona del Sindaco Antonio Fontanella nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica nella Casa Comunale, autorizzato alla sottoscrizione della presente giusta deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**E**

L'Associazione \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_) e domiciliato per la carica presso la sede sociale;

**PREMESSO**

- che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati e che altre importanti scosse si sono susseguite il 26 ed il 30 agosto, rendendo ancora più difficile la situazione sul territorio comunale;

- che la popolazione, a causa degli eventi di cui sopra, è stata momentaneamente domiciliata in diverse località, distanti dalla Città di Amatrice, e che si è reso necessario implementare i canali di comunicazione istituzionale al fine di raggiungere attraverso comunicati, bollettini, e/o avvisi il più ampio numero di cittadini e che, a tal fine, si è reso opportuno attivare una Web Radio-Tv istituzionale;

- che la Legge 150/2000 relativa alla Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare all' art. 2 prevede: "*le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e di sistemi telematici multimediali*";

- il D.Lgs n. 177 del 31 luglio 2005 - Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

- l'art. 3-bis del Decreto Legge n. 63/2012 secondo il quale, le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli

obblighi stabiliti dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, dall'articolo 1 della legge 05 agosto 1981 n. 416 e successive modificazioni e dall'art. 16 della legge 7 marzo 2001 n. 62 e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'AGCOM n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e successive modificazioni;

- la delibera Agcom n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010, allegato A, art. 2, comma 1, dove è previsto che l'attività di comunicazione e di messa a disposizione di contenuti audiovisivi attraverso internet è libera e, in particolare, sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento, e, quindi, non soggetti ad autorizzazione, i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non siano in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, intendendosi a tal fine esclusi i servizi i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, non superiori a centomila euro;

- il parere pubblicato sul proprio sito da AGCOM secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono liberamente e senza preventiva autorizzazione svolgere attività di informazione e comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150/2000 anche attraverso attività di web-tv/web-radio;

- il parere pubblicato sul proprio sito da AGCOM secondo il quale i soggetti che non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione non sono neppure tenuti all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);

- quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie;

**VISTA** la Legge 24 febbraio 1992, n. 225. "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile".

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali", in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, N. 59, ed in particolare l'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai Comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali regionali.

**VISTA** la Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge-quadro sul volontariato.

**VISTO** il Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 "Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima".

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile".

**VISTA** la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Disposizioni in materia di protezione civile".

**ATTESO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1025 del 21.11.2016 avente ad oggetto: *“Teleradio Amatrice. Disposizioni”* si è attivata una web radio tv denominata TeleRadio Amatrice;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2018 avente ad oggetto: *“Approvazione protocollo di intesa tra il Comune di Amatrice e Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) per la donazione di fondi relativi alla licenza web Radio di Amatrice”*, la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) ha proposto all’Amministrazione la donazione di una somma da destinare al pagamento della licenza SIAE della web Radio di Amatrice per il quinquennio 2017- 2021 e l’Amministrazione comunale ha accettato, sottoscrivendo il protocollo d’intesa;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_ del --.--.2020, avente ad oggetto: *“Radio Amatrice – Affidamento gestione esterna – Determinazioni”*;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART.1**

La presente convenzione disciplina i rapporti tra Comune di Amatrice e l’Associazione \_\_\_\_\_ nello svolgimento delle attività di gestione del servizio di comunicazione istituzionale e di protezione civile tele-radio-web denominata Teleradio Amatrice, ai sensi dell’art 2, Legge 150/2000.

### **ART. 2**

Il Comune e l’Associazione \_\_\_\_\_, cooperano per favorire le attività di cui ai punti successivi nel rispetto della normativa vigente, in particolare dell’art 2, Legge 150/2000, e degli obiettivi e delle disposizioni emanate dall’Amministrazione, e senza che in alcun modo l’attività dell’Associazione possa configurarsi come sostitutiva del personale comunale.

Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, si devono considerare attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire: a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale; g) procedere alle comunicazioni di allerta diramate dalla protezione civile.

L'Associazione deve garantire la diffusione dell'avviso di allerta, per mezzo del canale di web radio, entro un' ora dal ricevimento e ripeterlo fino al rientro dello stato di pericolo. L'Associazione dovrà comunicare formalmente i nominativi delle persone reperibili per la diffusione dei comunicati di protezione civile ed i telefoni di servizio. Nello svolgimento delle suddette attività di comunicazione allerta protezione civile gli incaricati dell'associazione agiscono con i poteri e con le responsabilità dell'incaricato di un pubblico servizio.

### **ART. 3**

Le modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione devono essere svolte sotto il coordinamento e la direzione dell'Amministrazione Comunale, che si riserva di verificare e controllare la quantità e la qualità delle prestazioni. Vengono definiti di seguito i compiti propri, dovendo, in particolare: a) attivare la sala radio, sita in Amatrice, in caso di richiesta da parte del Sindaco o suo delegato; b) presidiare con operatori tale sala radio finché le necessità della trasmissione lo richiedano; c) operare sui canali radio alternativi assegnati alla tele - radio - web, denominata Teleradio Amatrice; d) effettuare test periodici delle apparecchiature radio in dotazione alla sala trasmissioni (prove di sintonia ecc...); e) effettuare un test annuale di verifica di tutta la rete radio assicurandone il funzionamento; f) fornire al Comune, al termine dello stato di attenzione/allerta/emergenza e dopo i test di cui al punto d), un resoconto sul servizio svolto (durata, mezzi e personale impiegato, interventi effettuati, condizioni di operatività delle apparecchiature di trasmissione).

### **ART. 4**

Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti, l'Associazione \_\_\_\_\_ è autorizzata ad utilizzare le apparecchiature radio installate nella sala comunicazioni comunale sita in \_\_\_\_\_, secondo regole di buona gestione e garantendone la regolare manutenzione. E' fatto divieto all'associazione assoluto di cedere a qualsiasi titolo le attrezzature date in uso a terzi.

Alla data di stipula della presente convenzione viene redatto un verbale dettagliato di consegna dei materiali e delle attrezzature date in uso.

Il Comune si manleva da ogni forma di responsabilità civile per danni cagionati a terzi dai membri dell'Associazione nello svolgimento dell'attività di informazione.

Il Comune si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali rapporti lavorativi posti in essere dall'Associazione, dei quali la stessa ne è l'unica responsabile sotto tutti i profili di legge.

### **ART. 5**

Per le finalità di cui al precedente punto l'Associazione nomina un responsabile per l'uso e la manutenzione delle attrezzature utilizzate, il cui nominativo viene comunicato per iscritto al Comune. In caso di assenza di detta comunicazione si intende responsabile il rappresentante legale (Presidente) della stessa. L'Associazione ha l'obbligo, inoltre, di nominare un Direttore Responsabile della radio iscritto all'Albo dei Giornalisti responsabile della comunicazione il cui nominativo viene comunicato per iscritto al Comune.

### **ART. 6**

L'Associazione si impegna a garantire la continuità degli interventi regolamentati dalla presente convenzione e a presentare al Comune, tra il 1° ed il 31 gennaio di ogni anno: a) una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta; b) l'elenco aggiornato dei soci attivi; c) l'elenco di materiali e mezzi disponibili. Gli elenchi di cui ai punti b) e c) costituiscono aggiornamento degli elenchi consegnati prima d'ora dall'Associazione e depositati agli atti del Comune. L'Amministrazione si riserva, tramite i propri uffici e servizi, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo delle citate comunicazioni istituzionali. All'uopo è indetto, su richiesta di una delle parti, un incontro semestrale presso la sede del Comune di Amatrice tra rappresentanti dell'Associazione e rappresentanti del Comune per verificare il buon andamento della presente convenzione. Per ciascun tipo di comunicazione disciplinata dalla presente convenzione l'Associazione assicura la partecipazione di almeno due soci. L'Associazione indica il Presidente pro-tempore quale responsabile operativo dei propri soci. L'Associazione si impegna a segnalare entro 7 giorni eventuali materiali non funzionanti o mancanti nell'inventario.

#### **ART. 7**

La convenzione ha validità a decorrere dal \_\_.\_\_.2020 e sino al \_\_.\_\_.202\_ con possibilità di disdetta con preavviso di 6 mesi.

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte ai precedenti punti o gravi inadempimenti nella gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

Al fine della validità della presente convenzione l'Associazione deve provvedere all'assicurazione dei propri aderenti, che prestano l'attività oggetto di tale convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 11.8.1991, n. 266.

#### **ART. 8**

Il Comune si impegna ad erogare un contributo annuo pari, nel massimo, ad €10.000,00 a sostegno delle spese sostenute dall'Associazione, dietro presentazione di un consuntivo delle spese. Tale contributo può essere anticipato nella misura di € 5.000,00 dietro presentazione di programma annuale delle iniziative.

L'assistenza tecnica dei locali è a carico del Comune.

#### **ART. 9**

La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso. In tal caso le spese saranno a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Dal momento della stipula della convenzione si considera un lasso di tempo pari a giorni 30 per organizzare lo staff ed attivare le comunicazioni radio.

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme del codice civile.

#### **ART. 9**

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione, che non possa essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà competente il Foro di Rieti (RI).

Letto, firmato e sottoscritto.

Amatrice, li \_\_\_\_\_

Per il Comune di Amatrice

**IL SINDACO**

Dott. Antonio Fontanella

Per l'Associazione

\_\_\_\_\_  
Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_